



DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
UFFICIO II
VIA A.BALLARIN 42
00142 ROMA

ROMA, 18 febbraio 2000

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
PROVINCIALI INPDAP

E, per il loro tramite,
ALLE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO

AGLI ENTI CON PERSONALE
ISCRITTO ALLE CASSE
CPDEL, CPS , CPI, CPUG

AI DIRIGENTI GENERALI

ALLE CONSULENZE PROFESSIONALI

Circolare n. 11

OGGETTO : Articolo 38 della legge finanziaria 2000. Riflessi contributivi.

La legge 23 dicembre 1999 n. 488 , la legge finanziaria 2000 , al Capo III , reca disposizioni in materia previdenziale.

Particolare rilievo assume la norma contenuta nell'articolo 38 , laddove introduce importanti modifiche all'istituto della copertura figurativa dei periodi trascorsi in aspettativa per l'espletamento del mandato elettivo.

Com'è noto , gli iscritti a questo Istituto , chiamati a ricoprire cariche elettive presso il Parlamento nazionale , europeo o ai Consigli regionali sono posti , a domanda , in aspettativa non retribuita presso l'amministrazione di appartenenza. Tali periodi sono utili , ai sensi del decreto legislativo n.564 del 16 settembre 1996 , ai fini del trattamento pensionistico con copertura figurativa e quindi senza alcun versamento dei contributi , sia per la quota iscritto che per quella a carico del datore di lavoro.

Tale il quadro di riferimento , la nuova norma introdotta con la legge finanziaria prevede che i lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento nazionale , europeo o di assemblea regionale, ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche , che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante , sono tenuti a corrispondere , a decorrere dal 1 gennaio 2000 , l'equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore , relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Viene , altresì , stabilito che il versamento deve essere effettuato all'amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina , che provvederà poi a riversarla al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

Dunque , a partire dalla data indicata , e quindi dal 1 .1.2000 , i parlamentari , i consiglieri regionali ed altri membri nominati a ricoprire funzioni pubbliche , iscritti a questo Istituto , sono tenuti a corrispondere , per il tramite dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina , la quota di contribuzione a loro carico prevista dal regime previdenziale pubblico. Dal momento che , per espressa previsione dell'articolo 38 , destinatari della norma sono esclusivamente i soggetti che , in ragione dell'elezione o della nomina , maturino il diritto ad un vitalizio , vanno escluse dal delineato ambito di applicazione le categorie degli amministratori locali e dei rappresentanti sindacali che , stante l'attuale disciplina in materia , non maturano tale diritto.

Il comma 3 del medesimo articolo 38 prevede la possibilità o meno di procedere al versamento; in caso affermativo viene assicurata la normale previdenza nel regime a cui l'eletto era iscritto; invece il mancato versamento comporterà il non accredito dei contributi previsti dal citato articolo 3 del decreto legislativo 564/96 e pertanto il periodo di aspettativa non sarà riguardato da copertura figurativa.

Il quarto comma dell'articolo 38 contempla , poi , una sanatoria a favore di soggetti che , per i periodi anteriori al 31.12.1998 , non abbiano presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa secondo le modalità previste dal comma terzo dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo 564/96 , e successive modificazioni (decreto legislativo 278/98). In tali casi la facoltà potrà essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge , e quindi entro il 30 marzo 2000. Naturalmente , per l'anno 1999 , rimane fermo il termine finale di presentazione della domanda al 30 settembre 2000.

MODALITA' OPERATIVE

- Versamento dei contributi per conto di iscritti alla CPDEL , CPI , CPS.

Gli iscritti alle Casse pensioni , già gestite dalla soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza , dovranno versare la quota pari all'8,90 per cento (8,55 più lo 0,35 per il fondo credito) della retribuzione di riferimento fino a Lire 66.324.000 ed il 9,90 per cento per la quota eccedente. Nessuna

modifica viene introdotta con riguardo alla quota di contribuzione a carico dell'ente datore di lavoro , che rimane coperta da contribuzione figurativa , come da disciplina ex 564/96.

Ai fini del versamento , le amministrazioni degli organi elettivi tenute al versamento dovranno richiedere l'apertura della posizione previdenziale (codice identificativo ente) alla Direzione Centrale Entrate Contributive , Ufficio II , per procedere al pagamento da effettuarsi previ contatti con le sedi INPDAP competenti per territorio , con le consuete modalità (modello 194/BD da acquisire presso la sede e da corredare della specifica nominativa ; versamento mensile in tesoreria provinciale , ai sensi dell'articolo 22 della Legge 440/87).

- Versamento dei contributi per conto di iscritti alla Cassa per gli statali.

Per gli iscritti alla Cassa Pensioni Stato la misura dei contributi è fissata al 9,10 per cento (8,75 più lo 0,35) , elevata al 10,10 per cento con la prevista maggiorazione dell'1 per cento per la retribuzione eccedente l'importo sopra indicato. Il versamento , in tal caso , dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento , utilizzando il conto corrente postale n. 30946008 intestato all'INPDAP – DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE – CONTRIBUTO DIPENDENTI STATALI. Naturalmente nella causale del versamento dovrà essere indicato , oltre al cognome , nome e data di nascita del dipendente cui il versamento si riferisce anche il tipo di aspettativa.

IL DIRETTORE GENERALE

(Andrea Simi)